



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati MARIN, APREA, BARELLI, CANNIZZARO, D'ATTIS, D'ETTORE, FATUZZO, MANDELLI, OCCHIUTO, PALMIERI, PELLA, PRESTIGIACOMO, Paolo RUSSO, SGARBI, Cosimo SIBILIA, VERSACE e VIETINA (523); Vanessa CATTOI, MOLINARI, BINELLI, SEGNANA, ZANOTELLI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, Andrea CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, Eva LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MOSCHIONI, MURELLI, Alessandro PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZIELLO e ZORDAN (784); VILLANI, D'UVA, GALLO, CARBONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, TUZI e SPADONI (914); ROSSI, ASCANI, PRESTIPINO, PICCOLI NARDELLI, FRANCESCHINI, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, SERRACCHIANI, Enrico BORGHI, CRITELLI, PAITA, MOR, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, BRAGA, Marco DI MAIO, Gavino MANCA, INCERTI, CANTINI, FASSINO e CARNEVALI (1221); RAMPELLI, MOLLICONE e FRASSINETTI (1222)

(V. Stampati Camera nn. 523, 784, 914, 1221 e 1222)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 2018

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-*bis* « Scienze della formazione primaria » unitamente a laurea nella classe L-22 « Scienze delle attività motorie e sportive », oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2, comma 1;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme

di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione;

g) prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34

milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 2,86 milioni di euro per l'anno 2019, a 4,16 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00